




Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 12 del 04.03.2021

REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
- DEHORS -



In vigore dal 01.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Roberto Bertolini

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Arch. Ramona Martinelli

Indice

CAPO

I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (déhors) - definizione
- Art. 4 - Attuazione del Regolamento – Zonizzazione
- Art. 5 - Limite di superficie
- Art. 6 - Tipologie ammissibili
- Art. 7 - Progetti unitari

CAPO II

REGOLE GENERALI

- Art. 8 - Condizioni
- Art. 9 - Canone
- Art. 10 - Revoca/ sospensione della concessione
- Art. 11 - Rilascio della concessione
- Art. 12 - Valutazione istanze
- Art. 13 - Decadenza per inadempimento
- Art. 14 - Occupazioni abusive e senza titolo
- Art. 15 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 16 - Durata della concessione

CAPO III

NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI

- Art. 17 - Norma Transitoria
- Art. 18 - Esclusioni

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio per ristoro all'aperto.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino dell'uso del suolo pubblico per le categorie indicate nel seguente articolo 2, di pianificare, di regolamentare le tipologie, e di indicare le modalità di effettuazione di uso del suolo e delle modalità di occupazioni connesse.
3. Il presente Regolamento individua le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Pontremoli, la loro disciplina e localizzazione, il tutto nella quantità massima di occupazione di suolo pubblico potenzialmente concedibile determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica sull'intero territorio del Comune di Pontremoli, a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, disciplinati dalla vigente normativa di settore, comprese le gelaterie.
2. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, gli esercizi devono avere, oltre ai locali adibiti alla preparazione, almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione.

Art. 3 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors) - definizione

1. Al fine e per gli effetti del presente Regolamento, per occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto (dehors), s'intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù d'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alla attività.

Art. 4 - Attuazione del Regolamento: Zonizzazione

1. Considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il Regolamento individua una classificazione sulla base della seguente struttura del territorio comunale:

- "Zona 1" del territorio comunale coincidente con il centro storico di Pontremoli, individuata nell'allegato 1. Nella zona 1 per la sua rilevanza storica e culturale nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città.
- aree del territorio comunale esterne alla "Zona 1". Nelle altre aree del territorio comunale non ricomprese nella zona 1, sono consentite occupazioni con le stesse caratteristiche tecniche, ma senza limitazione di Tipologia.

Art. 5 - Limite di superficie

1. Il massimo di superficie richiedibile da un esercente, non potrà essere superiore al 100% della superficie interna del locale.
2. Le percentuali sopra indicate potranno essere implementate, su istanza scritta motivata da parte del richiedente, per periodi stagionali e comunque senza l'installazione di ulteriori strutture rientranti nell'occupazione permanente del suolo pubblico.

Art. 6 - Tipologie ammissibili

1. Le Tipologie di occupazioni ammesse, come meglio dettagliate nell'allegato "2" al presente regolamento, sono:

- **Tipologia A:** sistema di delimitazione di suolo pubblico senza pedana e senza copertura stabile, aperta su tutti i lati o con chiusure laterali mobili e leggere;
- **Tipologia B:** sistema di delimitazione di suolo pubblico con possibilità di installazione di pedana, di copertura e chiusura laterale stabile.

2. Esternamente alla “Zona 1” sono ammissibili tutte le tipologie di dehor.

All’interno della “Zona 1”, è invece ammissibile solo la Tipologia A di dehors.

3. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle strutture concedibili, sono contenute nel Disciplinare Tecnico applicativo, allegato n. 3 al presente Regolamento.

4. Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali coni visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali monumenti e/o edifici limitrofi vincolati. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento.

Art. 7 - Progetti unitari

1. Sono ammesse proposte unitarie (sia per via che per piazza) presentate almeno dal 60% degli operatori aventi titolo a richiedere l’occupazione dell’area, sempre nel rispetto della normativa tecnica.

Qualora nella piazza o via siano già state concesse occupazioni di suolo pubblico nell’ambito di un progetto unitario, le nuove richieste dovranno adeguarsi al progetto approvato.

CAPO II REGOLE GENERALI

Art. 8 - Condizioni

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- limitare l'occupazione alle aree concessionate;
- esporre la concessione rilasciata in modo visibile al pubblico;
- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
- rimuovere l'occupazione alla scadenza della concessione e ripristinare lo stato dei luoghi;
- non arrecare alcun danno al selciato e alla pavimentazione concessionata;
- realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. relativi esistenti.
- prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti eventuali pedane;
- osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione;
- provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto ed al decoro urbano.

Art. 9 – Canone

1. Le occupazioni per il ristoro all'aperto sono soggette al pagamento del canone, così come previsto dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa del Comune di Pontremoli.

Art. 10 – Revoca/sospensione della concessione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento concessorio è revocato o sospeso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il provvedimento di sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e dovrà prevedere un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.

3. In caso di sospensione dell'esercizio effettivo della somministrazione per un periodo superiore a 3 mesi o in caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo ai titolari della concessione per ristoro all'aperto di liberare il suolo pubblico dall'occupazione entro 15 giorni dalla sospensione o cessazione della propria attività. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.

Art. 11 - Rilascio della concessione

1. Le istanze per il rilascio di concessione devono essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e del relativo Disciplinare tecnico.

2. Le istanze per il rilascio di nuovo titolo concessorio per coloro già titolari di concessione, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo concessorio preesistente.

3. Resta inteso che il nuovo titolo concessorio sarà rilasciato soltanto a coloro che sono in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse.

Art.12 – Valutazione istanze

1. Il titolare dell'attività deve presentare istanza di installazione di occupazione di suolo pubblico per installazione de hors allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pontremoli, che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima e previa acquisizione dei relativi pareri, secondo le modalità definite con il presente atto.
2. Sull'istanza deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Servizi Polizia Municipale e Edilizia Privata e Urbanistica, per i profili di rispettiva competenza, affinché il provvedimento conclusivo possa disciplinare compiutamente gli effetti implicati dall'installazione.
3. Il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, qualora l'intervento ricada in aree sottoposte a vincoli di tutela, acquisirà il parere/nulla osta della competente autorità. Lo stesso potrà avvalersi dei mezzi e personale necessari alla valutazione dell'intervento, compresa la Commissione per il Paesaggio Comunale. Nel caso di richieste di occupazione relative alla "Zona 1", anche se interessanti interventi esclusi dall'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017, il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica potrà sottoporre la valutazione delle stesse alla Commissione per il Paesaggio Comunale.
4. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 90 giorni, fatti salvi i termini per l'acquisizione di nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore. Lo Sportello Unico Attività Produttive può procedere mediante l'indizione di conferenza dei servizi secondo le norme in materia di semplificazione amministrativa.

Art. 13 - Decadenza per inadempimento

1. Le violazioni, alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio e comunque alle norme contenute nel presente Regolamento, reiterate per un numero superiore a due nell'arco di un anno solare, comporteranno la decadenza del titolo concessorio. Ai fini del provvedimento di decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo.
2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui, a seguito di rilievi fonometrici effettuati da parte degli organi accertatori, siano state riscontrate difformità rispetto ai limiti acustici, sia all'interno che all'esterno del locale, consentiti dalla legge.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
4. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato.

Art. 14 - Occupazioni abusive e senza titolo

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione sono punite con sanzione pecuniaria prevista dal successivo articolo 16.
2. Le sopra citate occupazioni devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'occupazione.
3. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese.

Art. 15 - Sanzioni pecuniarie

1. Fatto salvo quanto già disposto dagli artt. 11, 14 e 15, nel caso di violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00; la violazione di cui all'art. 15 è da considerarsi di particolare gravità e comporterà, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 18 della Legge 689/1981, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.

Art. 16 - Durata della concessione

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di sospenderle o revocarle.

**CAPO III
NORME TRANSITORIE ED ESCLUSIONI****Art. 17 - Norma Transitoria**

1. Le concessioni rilasciate in data antecedente all'approvazione del presente Regolamento decadranno entro 3 anni dalla cessazione dello stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19; le nuove richieste dovranno essere conformi a quanto previsto al Capo I e II del presente Regolamento.

Art. 18 - Esclusioni

1. Nel caso in cui l'amministrazione conceda spazi di somministrazione stagionali per attività legate alla programmazione culturale estiva, tali concessioni di suolo pubblico non sono soggette alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Allegato 1: Perimetrazione "Zona 1" Centro Storico – art. 4 del presente Regolamento

Allegato 2: Tipologie ammissibili e prescrizioni

Allegato 3: Disciplinare tecnico



Perimetrazione “Zona 1” del territorio comunale – Centro Storico

ALLEGATO 2

TIPOLOGIE AMMISSIBILI E PRESCRIZIONI

TIPOLOGIA	TIPO di STRUTTURA	MATERIALI	COLORI
A Senza pedana, senza copertura stabile, aperta su tutti i lati o con chiusure laterali mobili e leggere.	Tenda a braccio Gazebo con copertura inclinata	Struttura in montanti sottili del tipo ferro battuto. Copertura in telo di stoffa. Delimitazioni laterali con elementi verticali in vetro/plexiglass e struttura leggera tipo ferro battuto di altezza massima pari a 1,80 m - fioriere	Telo di copertura nelle tonalità color ecru e panna
B Con/senza pedana, con/senza copertura stabile, aperta/chiusa ai lati.	Tenda a braccio Ombrellone Gazebo Pergotenda Struttura scatolare	Scelta dei materiali in armonia con l'edificio attiguo e con il contesto architettonico e paesaggistico circostante	Tonalità in armonia con l'edificio attiguo e con il contesto architettonico e paesaggistico circostante

Disciplinare tecnico per la concessione di suolo pubblico per ristoro all' aperto

Art. 1 – Disciplina del procedimento per l'installazione

Art. 2 – Criteri

Art. 3 – Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

Art. 4 – Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato

Art. 5 – Aree in genere

Art. 6 – Aree pedonali

Art. 7 - Norma transitoria

Art. 1 – Disciplina del procedimento per l'installazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Pontremoli, che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima e previa acquisizione dei relativi pareri, secondo le modalità definite con il presente atto. Il procedimento dovrà concludersi in gg. 90 dalla data di ricevimento della richiesta, fatti salvi i termini previsti dal Codice Beni Culturali e del Paesaggio, nonché le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia ambientale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, senza la specifica concessione.

2. La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica dovrà essere indicata la denominazione, sede sociale e il Codice Fiscale o Partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza e il Codice Fiscale del legale rappresentante;
- ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
- misura e consistenza dell'occupazione;
- tipologia dell'occupazione;
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;
- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento, compresi gli aspetti relativi all'impatto acustico e di igiene degli alimenti;
- dichiarazione di aver presa visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse;
- che la superficie esterna richiesta non è superiore alla superficie prevista dal regolamento rispetto alla superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale.

La richiesta deve tener conto dell'effettivo stato dei luoghi e deve potersi inserire nel medesimo senza necessitare modifiche alcune.

3. L'istanza dovrà essere presentata conformemente al modello, corredata della seguente documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato:

- Relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, ecc..
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente.

- Planimetrie
 - a. Stato attuale quotato in dettaglio dello stato dei luoghi
 - b. Stato di progetto quotato in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
- Prospetti
 - a. Stato attuale quotato in dettaglio
 - b. Stato di progetto quotato in dettaglio
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
- Sezioni
 - a. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei deors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - b. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei deors aventi profondità superiore a ml 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - c. Stato sovrapposto (giallo = demolizione e rosso =costruzione)
- Uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento;
- Uno o più prospetto esplicativo dei materiali usati nel progetto;
- Relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e l'idoneità statica (per strutture chiuse);
- Documentazione completa della richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico e per strutture di tipologia tale da richiedere istanza di autorizzazione, ai sensi del vigente D.P.R. 31/2017.
- Gli elaborati tecnici dovranno essere quotati e redatti in scala minima 1:50, con particolari costruttivi in scala 1:20, con l'indicazione del RAL dei colori previsti.

4. Lo Sportello Unico Attività Produttive, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento.

5. Sull'istanza deve essere acquisito il parere obbligatorio dei Servizi Polizia Municipale e Edilizia Privata e Urbanistica, per i profili di rispettiva competenza, affinché il provvedimento conclusivo possa disciplinare compiutamente gli effetti implicati dall'installazione.

6. Il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, qualora l'intervento ricada in aree sottoposte a vincoli di tutela, acquisirà il parere/nulla osta della competente autorità.

7. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di 90 giorni, fatti salvi i termini per l'acquisizione di nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore. Lo Sportello Unico Attività Produttive può procedere mediante l'indizione di conferenza dei servizi secondo le norme in materia di semplificazione amministrativa.

Art. 2. Criteri

1. Per le occupazioni attrezzate con elementi posizionati in aderenza a fabbricati, è necessario l'assenso del Condominio.

2. Le occupazioni che siano adiacenti un incrocio carrabile devono mantenere una distanza minima tra l'occupazione stessa e l'incrocio tale da non essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli.

Art. 3. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.

2. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

3. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme

sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 4. Caratteristiche specifiche delle occupazioni rispetto all'uso prevalente dello spazio pubblico occupato

1. Le superfici delle aree oggetto delle occupazioni sono suddivise secondo le modalità d'uso prevalente e la relativa classificazione riferibile anche al codice della strada in:

- Aree pedonali.
- Aree carrabili in genere.

Art. 5. Aree in genere

1. Ferme restando le norme della sicurezza stradale, occorrerà adeguarsi ad alcuni criteri di collocazione:

- a) Non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede;
- b) In ottemperanza alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni;
- c) In zone di rilevanza storico ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche di marciapiedi, ovvero nelle aree pedonali, potranno essere valutate soluzioni progettuali che prevedano occupazioni anche non in aderenza al fabbricato, mantenendo comunque un'area di libera circolazione dei pedoni;
- d) Le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, anche in presenza di senso unico di marcia, per i mezzi di servizio e soccorso;
- e) Le occupazioni non dovranno intralciare gli ingressi e la fruizione degli esercizi limitrofi;

Art. 6. Aree pedonali

1. Fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme di cui al precedente Art. 5, nelle aree pedonali le occupazioni del suolo pubblico devono collocarsi a ridosso dell'edificio, in caso di assenza di marciapiede, o, in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso, verificando comunque che sia garantita la libera circolazione dei pedoni, anche in ottemperanza alla normativa in materia di barriere architettoniche.

Art. 7. Norma transitoria

1. Per le occupazioni rilasciate in data antecedente all'approvazione del presente Regolamento, il titolare dovrà adeguare la struttura alle regole tecniche di cui al presente disciplinare.

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 devono essere eseguiti entro 3 anni dalla cessazione dello stato di emergenza per l'epidemia da Covid-19.